



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 95

PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa dei Consiglieri Finco, Barbisan, Bet, Dolfin e Gerolimetto *

**MODIFICA DELLE LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 settembre 2021.

* Con nota del 16 settembre 2021, prot. 14290 il consigliere Barbisan ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 20 settembre 2021, prot. 14388 il consigliere Bet ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 20 settembre 2021, prot. 14394 il consigliere Dolfin ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 12 ottobre 2021, prot. 15593 il consigliere Gerolimetto ha sottoscritto la proposta di legge.

**MODIFICA DELLE LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

Relazione:

La presente proposta intende modificare l’articolo 13, comma 3, della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

Si rende a tal fine opportuno una seppur breve disamina della normativa di settore.

La legge 30 marzo 2001, n. 125, articolo 14 bis disciplina al comma 1 le fasce d’orario di vendita e somministrazione di alcolici negli esercizi muniti di licenza sia essa all’interno del locale o nelle loro pertinenze purché effettuata tra le ore 24 e le ore 7. La tipologia di vendita o somministrazione, quindi, non soggiace ad un regime giuridico differente nel caso in cui essa sia effettuata mediante distributori automatici.

In materia, tuttavia, la scelta del legislatore regionale, espressa nella legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, articolo 13 “somministrazione con apparecchi automatici”, comma 3, è stata quella di non ammettere la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche tramite distributori automatici.

Sebbene tale decisione sia stata condivisa anche da altre Regioni quali la Regione Lazio (legge regionale 29 novembre 2006, n. 21, articolo 18) e la Regione Marche (legge regionale 12 agosto 2021, n. 22, articolo 76), molte altre, quali la Regione Abruzzo (legge regionale 31 luglio 2018, n. 23, articolo 56), il Friuli Venezia Giulia (legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, articolo 47) e la Regione Sardegna (legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, articolo 27) hanno ammesso tale possibilità seppur disciplinando le modalità di somministrazione e vendita con ulteriori limiti rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale.

Rispetto a questi orientamenti, altre Regioni, quali la Regione Emilia Romagna (legge regionale 26 luglio 2003, n. 14, articolo 11) e la Regione Toscana (legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, articolo 74) non hanno disciplinato espressamente tale modalità preferendo così demandare a quanto già previsto nel dettato legislativo nazionale.

A questo riguardo giova quindi ribadire che non vi è alcun impedimento prestabilito dal legislatore nazionale che vieti, agli esercizi muniti di licenza, di somministrare e vendere bevande alcoliche, tramite distributori automatici, se non la statuizione di limiti specifici tali da renderne più restrittivo il suo esercizio: quale il limite orario o il rispetto dei requisiti dell’articolo 86, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

A ciò si aggiunga che l’impianto sanzionatorio previsto dall’articolo 14 bis, secondo comma, della legge 30 marzo 2001, n. 125 si configura quale valido deterrente a fronte di tale concessione e prevede, tra le altre cose, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 12.000, oltre che la confisca della merce e delle attrezzature utilizzate, in caso di violazione del limite temporale imposto - come detto - dalle ore 24 alle ore 7.

Ciò depone ancor più a favore della scelta attuata da quelle Regioni che hanno demandato al legislatore nazionale la disciplina della suddetta fattispecie ciò anche a fronte della delicatezza della materia ed all'impatto che essa può avere sulla società.

Non si può comunque non considerare la rapida evoluzione nel tempo della strumentazione automatica preposta a tale tipologia di attività quale positivo ostacolo alla redazione di una disciplina di dettaglio.

Si pensi solo alla possibilità di limitare l'acquisto di bevande alcoliche su distributore tramite l'utilizzo del tesserino sanitario. Tale modalità di accesso è solo una delle scelte che la tecnologia attuale permette ma che, ove prevista all'interno della fonte legislativa, potrebbe costringere ad una modifica del testo in conseguenza dell'evoluzione tecnologica del prodotto.

La scelta attuata con la presente proposta condivide quindi il percorso di quelle Regioni che hanno scelto di richiamare le disposizioni statali demandando a legislatore stesso una disciplina organica della materia.

Per quanto sopra esposto, si ritiene quindi opportuno, con la presente proposta di legge, conferire la possibilità alle attività produttive della Regione di estendere la loro potenzialità reddituale mediante l'esercizio della propria attività economica - seppure attraverso distributori automatici - anche oltre le comuni fasce orarie lavorative e comunque entro i limiti previsti dall'ordinamento statale.

È quindi necessario, in considerazione della previsione legislativa nazionale, determinare una modifica alla disciplina regionale di cui alla legge regionale 21 settembre 2007, n. 29.

Più nel dettaglio, l'articolo 13, comma 3 della legge sopra menzionata statuisce: "è vietata la somministrazione di bevande alcoliche" con ciò non ammettendo l'esercizio di tale tipologia di attività mediante distributori automatici.

L'articolo 1 della proposta di legge in oggetto intende quindi modificare il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, conferendo la possibilità ai soggetti autorizzati, di somministrare e vendere, tramite distributori automatizzati, bevande alcoliche.

L'articolo 2 stabilisce la neutralità finanziaria della legge, non comportando alcun onere finanziario per la Regione.

L'articolo 3 chiarisce i tempi di entrata in vigore della legge.

**MODIFICA DELLE LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2007, N. 29
“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

Art. 1 - Modifica dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 è sostituito dal seguente:

“3. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche effettuate mediante distributori automatici sono soggette alle previsioni e limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.”.

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande".....	3
Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3